



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE PENALE

0 4847-26

Composta da

EMANUELE DI SALVO

- Presidente -

Sent. n. sez. 1110/2025

DANIELA FALLARINO

- Relatore -

CC - 28/11/2025

MARIA TERESA ARENA

R.G.N. 26648/2025

LUCA LORENZETTI

DAVIDE LAURO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

██████████ nato a ██████████ il ██████████

avverso l'ordinanza del 19/05/2025 del Tribunale di Bari – Sezione Riesame

Udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Fallarino;

udito il Sostituto Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

udito l'avvocato ██████████, del foro di Bari, il quale si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Bari, Sezione Riesame, con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 19/05/2025, in parziale accoglimento del gravame proposto da [REDACTED] [REDACTED] avverso l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, in data 23/04/2025, aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari, in relazione ad imputazione provvisoria ex artt. 589-bis, 589 ter, cod. pen. (contestato come commesso in [REDACTED] il 02/04/ 2025), disponeva la sostituzione della predetta misura con quella dell'obbligo di dimora nel comune di residenza ([REDACTED])

1.1. Il Tribunale barese, dopo aver illustrato gli elementi acquisiti dagli organi delegati delle indagini, rappresentati dai rilievi effettuati dalla P.G. intervenuta, dalle dichiarazioni rese dai soggetti che erano transitati sulla strada subito dopo il sinistro, chiedendo l'intervento dei soccorsi, e da alcuni amici della vittima, che avevano trascorso con lei la serata prima di congedarsi, dalle videoregistrazioni effettuate dalle telecamere installate nei pressi del luogo del sinistro, dai tabulati telefonici relativi all'utenza dell'indagato, dalle relazioni svolte dai consulenti nominati dal P.M. in ordine alla dinamica del sinistro e alle cause della morte della vittima, riteneva accertato, sul piano della gravità indiziaria, che il [REDACTED] a causa di una condotta di guida contraria a quella imposta dalla normativa in materia, in quanto distratto dall'uso contestuale del cellulare (essendo emerso che l'auto era sprovvista di dispositivi bluetooth e che, secondo quanto documentato dai tabulati telefonici Wind acquisiti, l'indagato aveva continuativamente utilizzato il telefono cellulare fino a 12 secondi prima dell'investimento), mentre percorreva una strada scarsamente illuminata, resa scivolosa dall'umidità, in violazione di quanto disposto dagli artt. 173 co. 2 e 141 co. 2 e 3 cod. strada, non si era avveduto tempestivamente della presenza sull'asfalto di [REDACTED] appena caduta dalla propria motocicletta e, in quel momento, ancora viva, non riuscendo così ad evitare l'impatto, sormontandola, trascinandola e sganciandola al punto di ritrovamento, all'esito di una manovra di deviazione del veicolo, cagionandone la morte per schiacciamento.

Il Tribunale riteneva, altresì, sussistente un grave quadro indiziario anche in ordine all'aggravante della fuga, valorizzando le circostanze emergenti dalla visione delle videoregistrazioni, che avevano ripreso l'indagato da quando aveva fatto accesso, dopo il sinistro, all'area di servizio sita a 200 mt di distanza fino a quando se ne era definitivamente allontanato, e valutandone la incompatibilità con le sue giustificazioni, laddove affermava di non essersi reso conto di quanto accaduto.

Sul piano delle esigenze cautelari, il Tribunale barese riteneva sussistente all'epoca di applicazione della misura coercitiva l'esigenza di inquinamento probatorio, sebbene non più attuale al momento della proposizione del gravame. Riteneva, invece, tuttora persistente il pericolo di reiterazione del reato ed adeguata la misura meno afflittiva dell'obbligo di dimora.

2. Avverso la prefata ordinanza ha proposto ricorso, tramite il difensore di fiducia, il [REDACTED] con atto articolato in sette motivi, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la nullità dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari per carenza di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari di inquinamento probatorio, fondata sostanzialmente sulla asserita fuga dal luogo dell'incidente (che attiene al diverso piano dei gravi indizi) e sulla ritenuta inconsistenza della tesi difensiva dell'indagato (in contrasto con quanto previsto dall'art. 274, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.), e conseguente violazione dell'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., per il mancato svolgimento dell'interrogatorio preventivo di garanzia. Con ulteriore articolazione assume, altresì, che, a fronte delle lacune motivazionali dell'ordinanza cautelare, nessun intervento integrativo poteva essere compiuto dal Tribunale del riesame, trattandosi di un vizio genetico integrante una nullità.

2.2. Con i successivi quattro motivi il ricorrente lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., carenza o illogicità della motivazione in punto di gravi indizi di colpevolezza.

2.2.1 Più precisamente, il secondo motivo investe l'apparato motivazionale relativo alla sussistenza di un nesso di causalità materiale tra l'investimento attribuito all'indagato ed il decesso della vittima. Si osserva, invero, che il Tribunale del riesame avrebbe aderito alle valutazioni medico - legali del consulente del P.M., che attribuiva esclusiva rilevanza causale al secondo sinistro, disattendendo le opposte deduzioni del consulente della difesa, con motivazione palesemente illogica, avendo trascurato la circostanza che il consulente dell'accusa ignorava la ricostruzione cinematica del primo sinistro (le relazioni dei due consulenti del P.M. risultavano depositate nella segreteria del P.M. contestualmente), avendo fatto ricorso alla scienza privata nel sostenere, in mancanza di qualunque conforto tecnico - scientifico (di cui non vi è traccia nell'elaborato del consulente del P.M.), che l'assenza di "infiltrati emorragici" costituisce la prova del sormontamento ed esclude «l'impatto del corpo contro il muro o una superficie dura», avendo, inoltre, travisato il materiale probatorio sottoposto alla sua cognizione ritenendo, erroneamente, che la ricostruzione del primo sinistro effettuata dal consulente della difesa

fosse diversa da quella del consulente del P.M. e smentita dalle risultanze dell'esame autoptico, avendo, infine, trascurato, in maniera illogica e contraddittoria, la plurima valenza dimostrativa degli elementi indiziari richiamati a sostegno della permanenza in vita della vittima fino al sormontamento da parte del veicolo condotto dall'indagato.

2.2.2. Il terzo motivo investe l'apparato argomentativo del provvedimento impugnato in relazione alle censure sollevate dalla difesa in ordine alla ricostruzione accusatoria della dinamica del sinistro, e segnatamente, all'asserito investimento dell'intero corpo della motociclista, al suo successivo trascinamento ed alla evitabilità dell'evento, omettendo sul punto qualunque motivazione. Con successiva articolazione si lamenta la illogicità della motivazione resa dal tribunale del riesame per disattendere le argomentazioni del consulente della difesa sulla valenza dimostrativa dei tabulati telefonici acquisiti nella fase delle indagini, avendo il collegio fatto ricorso a ragionamenti arbitrari, fondati sulla scienza privata.

2.2.3. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la carenza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della fuga di cui all'art. 589-ter cod. pen., avendo il Tribunale omissso di confrontarsi con le argomentazioni difensive, tese ad evidenziare la credibilità delle giustificazioni fornite dall'indagato, o essendosi limitata ad affermazioni apodittiche e contraddittorie.

2.2.4. Con il quinto motivo si lamenta la illogicità della motivazione resa dal Tribunale del riesame per escludere (come ipotizzato dalla difesa) il coinvolgimento, nella causazione del decesso della vittima, di altro automobilista (viaggiante a bordo di una Ford Puma, ripresa dalle telecamere mentre transitava sul luogo del sinistro, dopo il primo soccorritore, ed urtava un "oggetto"), fondata su argomentazioni apodittiche ed arbitrarie, prive di riscontro, oltre che sul travisamento del materiale probatorio sottoposto al suo vaglio.

2.3. Con il sesto motivo il ricorrente lamenta carenza di motivazione e violazione di legge, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., allorquando era stata riconosciuta la attualità e concretezza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., senza alcuna considerazione della natura occasionale della condotta e, quindi, in assenza di una congrua valutazione in ordine alla effettività del pericolo di concretizzazione del rischio che la misura cautelare è finalizzata ad arginare.

2.4. Con il settimo ed ultimo motivo si censura, ex art. 606, comma 1, lett. b), vizio di motivazione e violazione dell'art. 275, comma 1 e 2, cod. proc. pen. in relazione alla scelta della misura cautelare, operata, secondo il ricorrente, in violazione dei principi di proporzionalità e di adeguatezza stabiliti dall'art. 275 cod. proc. pen., stante la palese inidoneità dell'obbligo di dimora a scongiurare il rischio che l'indagato si ponga alla guida di un'auto.

3. Il P.G. della Corte di cassazione ed il difensore hanno concluso nei termini riportati in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni di seguito esposte.

2. Il primo motivo, con il quale si deduce la nullità dell'ordinanza genetica per omessa motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. a), cod. proc. pen., la nullità derivata per omesso interrogatorio preventivo e la nullità dell'ordinanza del Tribunale del riesame per aver illegittimamente integrato la motivazione del provvedimento coercitivo, in presenza di un vizio genetico, è manifestamente infondato.

2.1. Va osservato che la necessità di procedere all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini da parte del giudice competente all'adozione della misura, prima dell'adozione della stessa, cd. interrogatorio preventivo, è contemplato dall'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 114 del 9 agosto 2024 (entrata in vigore il 25 agosto 2024 e, quindi, senz'altro applicabile al caso in esame).

La modifica che prevede l'interrogatorio preventivo, tuttavia, non ha portata applicativa generalizzata: il contraddittorio anticipato, volendo sintetizzare, è imposto quando l'esigenza da fronteggiare è quella del pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. ma, in tal caso, non trova applicazione qualora la misura sia richiesta per uno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lett. a) o art. 362, comma 1-ter, cod. proc. pen. o, ancora, per gravi delitti commessi con l'uso di armi o con altri mezzi di violenza personale e, per quel che qui rileva, in ragione della concreta fattispecie, il ricorso all'interrogatorio preventivo è escluso quando sussista taluna delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma 1, lett. a) e b) cod. proc. pen.

L'art. 294, comma 3-bis, cod. proc. pen, prevede, espressamente, la nullità dell'ordinanza se non è preceduta dall'interrogatorio nei casi previsti dall'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. Questa Corte ha ritenuto che la sussunzione dell'interrogatorio preventivo nel procedimento di applicazione dell'ordinanza, quale parte integrante dell'esercizio del potere dispositivo del giudice, rende configurabile, nel caso in cui sia stato omesso, un vizio che incide sulla validità dell'ordinanza genetica, vizio che comporta una violazione delle prescrizioni di cui all'art. 291, comma 1-quater cit, incidendo sulla sfera di operatività dell'art. 178, lett. c),



cod. proc. pen, che riguarda l'intervento dell'indagato, attraverso una nullità che deve essere qualificata come nullità generale a regime intermedio e che deve essere fatta valere con la richiesta di riesame (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 27444 del 09/07/2025, Rv. 288192 – 01).

2.2. La presente vicenda processuale si innesta proprio sulle problematiche alle quali rinvia la sussistenza di esigenze di carattere probatorio e la necessità del previo interrogatorio in relazione a reati diversi da quelli indicati dall'art. 407, comma 1, lett. a), o all'art. 362, comma 1-ter, cod. proc. pen., o, comunque, commessi con armi o altri mezzi di violenza alla persona, trattandosi, come già evidenziato, di reato di omicidio stradale aggravato dalla fuga.

Rileva, in primo luogo, ricostruire la dinamica della vicenda cautelare.

La richiesta di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, veniva proposta dal Pubblico Ministero il 16/04/2025, quando la modifica normativa era già entrata in vigore. Dalla lettura della richiesta (pag.28 e ss.) si rileva che il Pubblico Ministero allegava sia la sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio, sia il pericolo di recidiva specifica. L'ordinanza cautelare è stata adottata il 23/04/2025, senza procedere ad interrogatorio preventivo, e il giudice (pagg. 28 e 29) riteneva sussistenti sia le esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. a) cod. proc. pen. sia quelle di cui alla lett. c). Con specifico riferimento alle esigenze di inquinamento probatorio il Giudice per le indagini preliminari valorizzava il comportamento tenuto dall'indagato, che con la propria fuga e la negazione del proprio coinvolgimento, oltre che dell'uso del cellulare, aveva dimostrato di voler ostacolare l'esatta ricostruzione dei fatti, in vista delle future probabili acquisizioni probatorie, e segnatamente della escussione delle persone a lui vicine e di quelle da lui contattate nei minuti cruciali della sera dei fatti, colorando di attualità e concretezza il pericolo che lo stesso potesse agire su costoro per contaminare la genuinità del narrato.

Risulta, altresì, che nella richiesta di riesame (ai punti 13 e 14) veniva dedotta la motivazione apparente sulle esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. a), cod. proc. pen. e la nullità derivata dell'ordinanza di applicazione della misura per violazione dell'art. 291-quater cod. proc. pen., perché la insussistenza del pericolo di inquinamento probatorio avrebbe dovuto comportare l'effettuazione dell'interrogatorio anticipato.

Il Tribunale del riesame, disattendendo implicitamente l'eccezione difensiva, riteneva che l'esigenza di inquinamento probatorio, seppur al momento della sua pronuncia non più attuale (essendo state le fonti di prova ormai acquisite al materiale investigativo), fosse certamente sussistente al momento dell'adozione del provvedimento coercitivo, condividendo sul punto le argomentazioni del Giudice

per le indagini preliminari, evidenziando come dai tabulati delle comunicazioni telefoniche del [REDACTED] emergessero pochi istanti prima dell'impatto con la vittima contatti telefonici con due religiosi e con la titolare dell'azienda dove erano posizionate alcune telecamere, i cui filmati erano risultati utili alle indagini, che inducevano ragionevolmente ad ipotizzare una contaminazione probatoria in atto (evenienza, poi, esclusa dalla successiva escussione dei soggetti interessati, avvenuta solo dopo l'emissione dell'ordinanza cautelare).

2.3. In linea di principio, giova premettere che, secondo la consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità, il pericolo di inquinamento probatorio va identificato in tutte quelle situazioni in cui l'indagato abbia dimostrato, con la propria condotta illecita o sulla base della personalità manifestata, di voler inquinare le prove (Sez. 6, n. 29477 del 23/03/2017, Rv. 270561 - 01) e deve essere ancorato a comportamenti concreti dell'interessato (Sez. 2, n. 31340 del 16/05/2017, G., Rv. 270670 - 01). La relativa esigenza, invero, implica la sussistenza di specifiche e inderogabili esigenze relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento. A tal fine il pericolo deve essere ravvisato in relazione ai fatti alla base della cautela (Sez. 6, n. 34084 del 29/09/2020, Petrini, Rv. 280091 - 01) e può concernere sia le prove a carico sia quelle a discarico (Sez. 3, n. 39972 del 12/06/2019, B., Rv. 276912 - 01), essendo tuttavia «insufficiente la generica eventualità che l'indagato prepari una strategia difensiva, concordata con gli altri indagati, occorrendo invece la manifestazione dell'intento di incidere concretamente sulla genuinità delle fonti di prova, al fine di turbarne o deviarne le corrette modalità di acquisizione ovvero la concertazione di linee difensive comuni da parte di più indagati» (Sez. 6, n. 36874 del 13/06/2017, Rv. 270814 - 01). Occorre comunque che il pericolo sia concreto: lo stesso «va identificato in tutte quelle situazioni dalle quali sia possibile desumere, secondo la regola dell'*id quod plerumque accidit*, che l'indagato possa realmente turbare il processo formativo della prova, ostacolandone la ricerca o inquinando le relative fonti» (Sez. 6, n. 29477 del 23/03/2017, Rv. 270561 - 01).

2.4. Su tali presupposti, risulta evidente l'insussistenza della lamentata violazione di legge, avendo il Giudice per le indagini preliminari, nel provvedimento impugnato, diffusamente motivato la ravvisabilità del pericolo di inquinamento probatorio, con argomentazioni logiche, tratte, nel rispetto dei principi illustrati, dal comportamento concreto tenuto dall'indagato nella immediatezza dell'evento, altamente significativo di una propensione ad ostacolare la ricostruzione in atto correlato allo stretto rapporto esistente tra lo stesso e i soggetti da escutere, specificamente indicati nei familiari (convocati dal [REDACTED] subito dopo il sinistro,



presso l'area di servizio dove si era fermato) e in quelli contattati telefonicamente, risultanti dai tabulati acquisiti, condivise e legittimamente integrate dal Tribunale del riesame, non ravvisandosi alcun difetto di motivazione del provvedimento coercitivo. Tale ragionamento risulta perfettamente in linea con gli elementi acquisiti al momento in cui doveva essere adottato il presidio cautelare, la cui valenza non può evidentemente essere scalfita da ragionamenti a posteriori, basati sull'esito delle prove dichiarative successivamente acquisite.

3. I successivi quattro motivi (fatta eccezione, per quanto si dirà, per il terzo motivo), – la cui trattazione congiunta è giustificata dalla omogeneità delle doglianze, riguardanti tutte il piano della gravità indiziaria –, sono infondati, presentando, talora, anche profili di genericità, sollecitando, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una «rilettura» degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794 - 01; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944 - 01; Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Rv. 203767 - 01; Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, Rv. 199391 - 01; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 270628 - 01; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Rv. 265244 - 01; Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, Rv. 210019 - 01).

3.1. Come è noto, la nozione di «gravi indizi di colpevolezza» non è omologa a quella che qualifica lo scenario indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale (Sez. 4, n. 53369 del 09/11/2016, Rv. 268683 - 01; Sez. 4, n. 38466 del 12/07/2013, Rv. 257576 - 01). Al fine dell'adozione della misura, invero, è sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitati. I detti indizi, pertanto, non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., (per questa ragione l'art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen., richiama l'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale, oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi). La stessa Corte costituzionale ha del resto chiarito (sentenza n. 121 del 2009) che «la gravità indiziaria richiesta dall'art. 273 cod. proc. pen. si propone come un criterio il cui metro di accertamento è eterogeneo rispetto a quello della sostenibilità dell'accusa in giudizio: per certi aspetti anche più rigoroso, per certi altri più debole, in ragione sia della possibilità che taluni degli atti di indagine unilateralmente acquisiti dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero e considerati per la misura cautelare risultino inutilizzabili in sede di giudizio, sia per l'eventualità che la loro valenza e il loro significato cedano o si trasformino, in uno o altro senso, attraverso la dialettica dell'assunzione probatoria dibattimentale». Ne deriva, quindi, che «ai fini

delle misure cautelari, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. - che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi - non richiamato dall'art. 273 comma 1-bis, cod. proc. pen.» (Sez. 4, n. 6660 del 24/01/2017, Rv. 269179 - 01; conformi, ex multis: Sez. 2, n. 48276 del 24/11/2022, Rv. 284299 - 02; Sez. 2, n. 8948 del 10/11/2022, dep. 2023, Rv. 284262 - 01).

3.2. Su tali presupposti, il Collegio evidenzia come l'ordinanza impugnata, in punto di gravità indiziaria, soddisfi i requisiti ~~minimi~~ di motivazione richiesti dalla normativa anzidetta, avendo il Tribunale della libertà analiticamente indicato gli elementi in base ai quali ha ritenuto di condividere, disattendendo le opposte deduzioni difensive, la ricostruzione operata dai consulenti del P.M. in ordine alla dinamica del sinistro ed alle cause della morte della vittima.

3.3. Il Tribunale barese ha, infatti, ritenuto di escludere, con argomentazioni dotate di persuasività e credibilità razionale, la rilevanza causale esclusiva del primo sinistro, evidenziando come la dinamica di tale incidente, nei termini ricostruiti dal consulente del P.M., che aveva parlato di uno scivolamento della moto sul lato sinistro, successivo scarrocciamento fino all'impatto con il muretto a secco, raggiungimento della posizione di quiete (individuata in quella di ritrovamento dei guanti), fosse confermata dai rilevati danni sul motoveicolo solo sulla regione laterale sinistra, dalle condizioni di diffusa lacerazione dei capi di abbigliamento della vittima (compatibili con un prolungato strisciamento al suolo) e come ciò, unitamente alle caratteristiche delle lesioni riscontrate in sede autoptica (assenza di infiltrati emorragici a livello encefalico, assenza di lesioni a livello degli arti superiori, assenza, sia a livello del torace, sia a livello cutaneo esterno, sia a livello dei piani muscolari sottostanti dei segni di un devastante impatto contro una struttura rigida, presenza di fratture dalla IV alla XII costa a livello posteriore), ai danni rilevati sul casco della vittima e sull'autovettura condotta dall'indagato consentisse di escludere che il primo sinistro avesse cagionato le gravi lesioni che avevano determinato la morte della motociclista, le quali risultavano, invece, compatibili con il «sormontamento» del corpo da parte della Fiat Brava dell'indagato. Proseguendo in tale ragionamento, il Tribunale del riesame ha sottolineato tutti gli elementi che deponevano per la permanenza in vita della motociclista al momento dell'impatto con la Fiat Bravo (individuati, oltre che nella presenza di scarse lesività cutanee esterne e, di contro, di importanti lesioni ossee a livello subepidermico ed

in profondità, principalmente nella posizione dei guanti, trovati sfilati e adagiati uno vicino all'altro sulla carreggiata, altamente significativa del loro sfilamento ad opera della stessa [REDACTED] per poi soffermarsi, con un ragionamento coerente e privo di vizi logici, a disattendere analiticamente le argomentazioni difensive relative all'assenza sulla pavimentazione stradale di tracce di scarrocciamento del motociclo (affermazione in contrasto con le tracce menzionate dal consulente del PM e comunque compatibile con le condizioni di umidità dei luoghi), alla asserita incompatibilità tra il sormontamento dell'intero corpo della motociclista e i danni dell'auto condotta dal [REDACTED] che non teneva conto della velocità non eccessivamente elevata tenuta dal [REDACTED] (stimata in circa 60 km/h).

Persuasivo risulta anche il ragionamento fatto dal Tribunale del riesame per escludere il coinvolgimento nell'evento della conducente della Fiat Puma, sottolineando come l'arrivo della Fiat Puma fosse intervenuto quando l'autovettura del Casamassima (la persona che per prima aveva visto la moto a terra) era già ferma (e l'investimento della donna, secondo la ricostruzione operata, era già avvenuto e, precisamente, alle ore 20:28:19, come risultante dalla registrazione audio-video della telecamera 10, quando era possibile distinguere il rumore addebitabile al travolgimento del corpo della motociclista da parte del veicolo) escludendo, quindi, la possibilità di un impatto con il corpo della motociclista.

Pur nel contesto di una valutazione necessariamente interinale, come quella riferita alla gravità indiziaria, il provvedimento impugnato ha, quindi, all'esito di un'accurata disamina delle fonti di prova, esente dai lamentati travisamenti, – essendo palese la differenza tra la ricostruzione fornita dal consulente del P.M., che aveva escluso un impatto del corpo della motociclista contro il muro, e quella resa sul punto dal consulente ^{DEUA} difesa e risultando, altresì, chiara la valenza attribuita dal Tribunale del riesame alle lesività riscontrate –, sulla base di criteri non manifestamente illogici o contraddittori, e con puntuale risposta a tutte le obiezioni formulate dal ricorrente, congruamente affrontato le problematiche connesse alla causalità materiale del sinistro mortale in cui aveva perso la vita la [REDACTED] Il giudizio esplicativo effettuato dal Tribunale barese presenta, infatti, uno sviluppo argomentativo coerente che partendo da un dato certo – l'investimento della vittima da parte del veicolo ⁱ condotto dall'indagato (desumibile dalla presenza di tracce di sangue sulla ruota della sua autovettura e dalla coincidenza temporale tra il passaggio di tale veicolo e l'investimento della vittima) – valorizza, poi, tutti gli altri elementi acquisiti (sopra evidenziati) per inferirne l'esistenza, quantomeno in termini di qualificata probabilità, di una correlazione causale con l'evento, con una prospettazione che risulta conforme ai consolidati principi vigenti in materia, che includono nella catena causale anche i fattori che ne abbiano accelerato il verificarsi o aggravato le conseguenze.



3.4. Profili di illogicità si rinvenivano invece nel percorso argomentativo del Tribunale barese in ordine alla ritenuta sussistenza del profilo di colpa relativo alla violazione dell'art. 173 cod. strada, laddove nel disattendere le argomentazioni difensive sulla efficacia dimostrativa dei tabulati Wind acquisiti, supportate da una consulenza tecnica, ha fatto proprie le asserzioni rese dal P.M. nel corso dell'udienza camerale in ordine all'esistenza di una prassi commerciale della Wind, differente da quella degli altri gestori, in assenza di qualsivoglia atto a supporto, non colmabile dal ricorso alla scienza privata.

Tali profili, peraltro, non incidono sulla complessiva coerenza dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato in ordine alla ritenuta sussistenza, a livello di gravita indiziaria, dei profili di colpa dell'indagato e della sua rilevanza causale, posto che il tabulato prodotto dalla difesa non escludeva l'uso del telefono prima del sinistro, assumendo solo che dal tabulato Vodafone (gestore telefonico del [REDACTED]) al contrario del tabulato Wind, acquisito dal P.M., non risultava alcun sms in entrata dall'utenza del Troiani, né risulterebbero plurimi tentativi di chiamata all'indirizzo di quest'ultimo, ma uno solo avvenuto 19 secondi prima dell'impatto.

Il Tribunale barese ha quindi coerentemente individuato i profili di colpa ascrivibili al [REDACTED] nella violazione degli artt. 141 e 173 cod. strada, ricordandone le prescrizioni, finalizzate a garantire l'adeguata attenzione del conducente ed il costante controllo del proprio veicolo in modo da poter fronteggiare ogni ostacolo prevedibile (fra cui rientra certamente la eventuale presenza di altri utenti della strada), chiarendone la rilevanza causale anche sotto il profilo della evitabilità dell'evento, valorizzando con un ragionamento logico, sul piano controfattuale, le buone condizioni dell'autovettura dell'indagato e le condizioni della strada, così da concludere che il mancato avvistamento della vittima doveva, con elevata probabilità, essere addebitato ad una velocità di marcia superiore o alla distrazione del conducente.

3.5. Assolutamente congruo risulta, altresì, il percorso argomentativo del Tribunale barese in ordine alla ritenuta sussistenza, a livello di gravita indiziaria, dell'aggravante della fuga.

Il Collegio si è infatti soffermato diffusamente sulle circostanze emergenti dalla visione delle telecamere, che avevano registrato il comportamento dell'indagato successivo al sinistro, per poi stimarne la valenza sotto il profilo soggettivo, evidenziando, con un ragionamento privo di illogicità, i numerosi profili di inverosimiglianza delle sue giustificazioni, ritenendolo non attendibile laddove negava di essersi distratto mentre era alla guida e affermava di non essersi reso conto di aver cagionato un sinistro, essendo convinto di aver colpito una pietra: ciò che il



Collegio adito, escludeva, con argomentazioni plausibili sul piano razionale, in ragione della difficile confondibilità dell'impatto contro un sasso dall'impatto contro un corpo umano, della elevata inverosimiglianza, secondo l'*id quod plerumque accidit*, dell'assunto secondo il quale l'indagato, pur consapevole dei danni significativi al proprio mezzo riportati a seguito dell'impatto, non li avesse mai messi in relazione con lo spiegamento di forze e di mezzi di soccorso che si svolgeva a circa duecento metri di distanza proprio laddove l'impatto era avvenuto, della rilevata presenza, ad opera della SIS dei Carabinieri, di tracce ematiche visibili ad occhio nudo, sul cerchione della ruota di destra della sua autovettura.

4. Infondati risultano anche il sesto ed il settimo motivo di ricorso afferenti alla ritenuta sussistenza della esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. ed alla adeguatezza della misura scelta.

4.1. Sul punto, va ribadito che, in tema di esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie non deve essere inteso quale qualificata probabilità di reiterazione dello stesso fatto reato, atteso che l'oggetto del *periculum* è la reiterazione di astratti reati della stessa specie e non del concreto fatto reato oggetto di contestazione (Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedato, Rv. 274403 - 01).

Va ribadito, altresì, il consolidato orientamento secondo il quale «In tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidiva» (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Rv. 282891 - 01; negli stessi termini Sez. 5, n. 22344 del 05/03/2025, Rv. 288197 - 01; Sez. 1, n. 26618 del 11/07/2025, Rv. 288476 - 01; Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Rv. 282891 - 01; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, Rv. 282769 - 01; Sez. 4, n. 47837 del 04/10/2018, Rv. 273994 - 01).

4.2. Nel caso di specie, la ricorrenza delle esigenze cautelari è stata affrontata in modo specifico e compiutamente dal Tribunale, con logica motivazione, spiegando diffusamente, le ragioni per le quali ha ritenuto attuale e concreto il pericolo di recidiva, tratteggiando analiticamente la personalità del [REDACTED] desumibile dall'oggettivo disvalore del reato e dalla condotta specificamente serbata dopo il sinistro, significativa, ad onta del suo stato di incensuratezza e di religioso, di

scarsa inclinazione al rispetto delle regole di convivenza civile, altamente indicativa dell'effettività di un concreto ed attuale pericolo di reiterazione.

Nel contesto concreto delineato, il Tribunale barese ha, poi, adeguatamente motivato sulla scelta della misura, attribuendo valenza all'intervenuto ridimensionamento del quadro cautelare, spiegando come la misura meno afflittiva adottata, impedendo di fatto all'indagato la percorrenza di strade extraurbane e per l'effetto deterrente insito nella possibilità di aggravamento in caso di violazione, fosse idonea ad arginare il pericolo di recidiva a tutela della collettività, così fornendo un apparato argomentativo che dà conto, senza palesi illegittimità, sia della proporzionalità sia del collegamento funzionale con le ritenute esigenze del presidio cautelare adottato.

5. Al rigetto del ricorso segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 28/11/2025

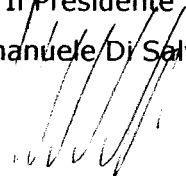
Il Consigliere estensore

Daniela Fallarino



Il Presidente

Emanuele Di Salvo



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi



6/02/2026

UFFICIO

GIUDIZIARIO

Dott.ssa

Jaliendo

